

## **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art.58 <sup>(1)</sup>.**

### **Codice in materia di protezione dei dati personali <sup>(2) (3)</sup>.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

(2) Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la *Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005*.

(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- *Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 dicembre 2004, n. T7697/6016.*

## **TITOLO III**

### **Difesa e sicurezza dello stato.**

#### **Capo I - Profili generali**

#### **58. Disposizioni applicabili.**

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli *articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801*, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.

3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.